



MINISTERO DELLA CULTURA

MUSEO NAZIONALE DI MATERA

VIA RIDOLA, 24 – 75100 MATERA

*Contratto di affidamento di prestazione artistica per la progettazione e allestimento della mostra "DIABOLIK: enigma al Museo di Palazzo Lanfranchi"*

*– Il graphic novel del Film - mediante procedura extra MEPA, ai sensi del combinato disposto dell'art. 63 comma 2 lett. b) n. 1 d.lgs. n. 50/16 e dell'art. 36 comma 2 lett. a), del d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii.– CIG: Z2237AD66E.*

**Fondi:** le prestazioni di cui al presente contratto sono finanziate con Fondi ordinari del Museo Nazionale di Matera - capitolo n. 1.03.02.11.999;

**Importo contrattuale:** € 9.842,00, I.V.A. esclusa;

**Durata del contratto:** giorni 37 naturali e consecutivi;

**R.U.P.:** arch. Annamaria Mauro, Direttore del Museo Nazionale di Matera;

**TRA**

il **Museo Nazionale di Matera** (C.F. 93065160777), con sede in Matera, via Ridola n. 24, rappresentato dall'arch. Annamaria Mauro, nata a Nola il 10.02.1973 (CF. MRANMR73B50F924R), nella sua qualità di Direttore del Museo (incarico conferito con Provvedimento del Ministero per i Beni e le Attività culturali e per Turismo - ora Ministero della Cultura - in data 6 novembre 2020 rep. n. 761- (di seguito denominato, per brevità, anche MNM o Stazione appaltante);

**E**

**A.P.S. Making - of, con sede legale in 85021 Avigliano (PZ), Strada Provinciale**

**93, 22 C.F. n.96082800762**, nella persona del legale rappresentante Dario Toma, nato a MELFI il 06/07/1982 (CF: TMO82L06F104Y) ed ivi residente alla Strada Provinciale 93, 22 -Avigliano (PZ), (di seguito, per brevità anche denominato "Affidatario" e unitamente alla Stazione appaltante, "Parti");

\* \* \*

**Si premette quanto segue:**

- il Museo nazionale di Matera è Istituto del MiC, dotato di autonomia speciale, in virtù del D.M. 21 del 28 gennaio 2020 che, a norma dell'art. 119 del Cd.lgs. n. 42/04 e *ss.mm.ii.*, ha tra i propri fini istituzionali quello di promuovere, tutelare, diffondere i valori culturali identitari del patrimonio culturale, anche attraverso la promozione di ricerche tematiche e progettuali destinate a migliorarne la fruizione, la conoscenza e la conservazione;

- con nota del 10706/2022, prot. MIC|MIC\_MN-MT|02/08/2022|0002854, l'Associazione di promozione sociale Making-of (C.F.96082800762), proponeva al Museo Nazionale di Matera la realizzazione di una mostra dal titolo "*Diabolik: enigma al Museo di Palazzo Lanfranchi*" – Il graphic novel del Film, presso il Museo di Palazzo Lanfranchi dal 2 Ottobre 2022 al 7 Novembre 2022;

- il preventivo dell'artista è stato ritenuto congruo dal RUP e perfettamente corrispondente all'idea progettuale di divulgazione e promozione, attraverso il linguaggio del fumetto, del patrimonio culturale immateriale;

- lo svolgimento della procedura, mediante affidamento diretto, extra Me.PA., ex art. 63 comma 2, lett. b) n. 1, è ammissibile non sussistendo convenzioni o bandi Consip di riferimento all'interno del Portale MePA e trattandosi di opera d'arte unica;

- con determina n. MN-MT|09/09/2022|DETERMINA 34, il MNM ha autorizzato la sottoscrizione del presente contratto con il l'Associazione di promozione sociale Making-of;

\* \* \*

Visti il d.lgs. n. 42/2004 e *ss.mm.ii.* recante Codice dei beni culturali e del paesaggio;

dato atto che lo scopo del fumetto rientra nelle più generali finalità di promozione e valorizzazione del Museo;

viste le Linee Guida ANAC n. 8 – Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili (approvate con delibera n. 950 del 13 settembre 2017);

visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e *ss.mm.ii.*;

vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e *ss.mm.ii.*;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

*1. Premesse*

1.1. Le premesse, gli atti ed i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati al presente contratto, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

2 – Oggetto del contratto.

Il museo nazionale di Matera affida all'Associazione di promozione sociale Making-of la progettazione e l'allestimento del fumetto dedicato a Diabolik dal titolo "DIABOLIK: enigma al Museo di Palazzo Lanfranchi" – Il graphic novel del film; lo scopo primario del fumetto è quello di incentivare l'interesse giovanile per la fruizione dei musei. La tipologia del fumetto permette di arrivare con facilità ai giovani e giovanissimi, senza lasciare gli adulti indifferenti: merito

della capacità di sintesi dei contenuti della natura narrativa del racconto per immagini e del potere evocativo che esse possiedono in quanto componenti imprescindibili della narrazione fumettistica.

Le Parti convengono espressamente che il presente contratto è valido unicamente per la motivazione richiesta ed è fatto espresso divieto di utilizzo ulteriore o diverso, rispetto a quello previsto nell'oggetto, senza la preventiva autorizzazione del MNM.

### **3 – Corrispettivo**

Il Museo corrisponderà all'Associazione Making-of l'importo di € 9.842,00 (novemilaottocentoquarantadue/00) escluso IVA; l'importo verrà corrisposto per la progettazione e l'allestimento della mostra e include l'acquisto di stampe, sagomati, banner, teche in plexiglass, studio, progettazione e realizzazione grafica per l'allestimento della mostra e dei materiali promozionali, nonché per l'assistenza tecnica, montaggio, trasporti e assicurazioni, oltre alle spese generali (consulenze tecniche, legali, cancelleria). L'importo sarà corrisposto dietro presentazione di regolare fattura in formato elettronico e previa attestazione di regolare svolgimento del servizio, mediante trasferimento bancario sul c/c dell'Associazione.

### **4 – Obblighi delle Parti scaturenti dal presente contratto.**

Al fine della buona riuscita dell'iniziativa, le Parti, in pieno spirito di collaborazione e nel perseguimento delle finalità istituzionali di promozione culturale, si impegnano rispettivamente a porre in essere le attività di seguito individuate:

4.1. Il MNM si impegna:

- a mettere a disposizione le competenze tecnico scientifiche necessarie per la fase di realizzazione del progetto;

4.2. L'A.P.S. Making – of si impegna a garantire la realizzazione della mostra Diabolik come da proposta e preventivo prot. n. MIC|MIC\_MN-MT|02/08/2022|0002854.

#### **5 - Pagamenti e fatturazione**

E' prevista un'anticipazione pari al 30% dell'importo contrattuale. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

Il saldo verrà liquidato a seguito del disallestimento della mostra.

Il pagamento verrà effettuato previa verifica della regolarità di esecuzione della prestazione resa dal RUP/DEC e all'esito positivo delle verifiche sulla regolarità contributiva (DURC) ed all'ottemperanza degli obblighi di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010.

Le fatture saranno accettate dal MNM dopo il perfezionamento della verifica di conformità o di attestazione di regolare esecuzione della prestazione artistica da parte del RUP ed in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, a decorrere dal 31 Marzo 2015 non potranno più essere emesse fatture verso il MNM che non siano in formato elettronico;

- L'Associazione di promozione sociale Making-of rinuncia, sin d'ora, a qualsiasi corrispettivo, oltre a quello previsto nel presente Contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi nonché a qualsiasi

maggiorazione per incarichi parziali o per interruzione del servizio per qualsiasi motivo non imputabile al MNM.

Resta inteso tra le Parti che il corrispettivo convenuto include tutti gli oneri e le spese eventualmente necessarie per l'esecuzione del servizio oggetto del contratto, incluse le spese per viaggi e trasferte effettuati a qualsivoglia titolo.

Fermo restando quanto precede, l'Associazione Making-of si obbliga al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari, così come previsto dall'articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al repertorio del presente contratto, al CIG (Codice Identificativo Gare) in epigrafe, al codice univoco della Stazione Appaltante **IPA ER13KQ** e dovranno essere intestate al Museo Nazionale di Matera.

#### **6 – Tracciabilità dei flussi finanziari.**

Le parti contraenti dichiarano di assumersi tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi al contratto, così come stabilito all'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136.

Il dott. Giulio Giordano ha fornito all'atto della sottoscrizione del presente contratto la comunicazione contenente gli estremi IBAN del conto corrente dedicato ai sensi della Legge 136/2010 (tracciabilità):

INTESTATARIO: A.P.S. Making-of

IBAN: IT61U0859704200000000600438

Banca: BCC Basilicata

Persona o persone abilitata/e ad operare sul c/c è:

Dario Toma, nato a MELFI il 06/07/1982 (CF: TMO82L06F104Y) ed ivi residente alla Strada Provinciale 93, 22 -Avigliano (PZ);

## **7 – Diritti sulla creazione artistica**

I diritti derivanti dalla progettazione della mostra rimangono di esclusiva proprietà del MNM.

## **8 – Annullamenti e penali**

Ad eccezione dei casi di forza maggiore, previsti dalle vigenti leggi, di fronte ai quali il presente contratto sarebbe da considerarsi risolto senza oneri per le parti, nel caso in cui la mostra non potesse avere luogo per ragioni imputabili ad una delle due parti, la parte inadempiente sarà tenuta al pagamento di una penale fissata in complessivi Euro 5.000,00 (cinquemila/00), che si intenderà raddoppiata qualora la risoluzione unilaterale non sia notificata dieci giorni prima della consegna del progetto.

## **9 – Cause di risoluzione del contratto.**

1. Il MNM ha facoltà di risolvere il contratto dandone comunicazione a mezzo PEC senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- sentenza di condanna, passata in giudicato, per frodi verso il MNM, fornitori, lavoratori o altri soggetti comunque interessati;
- emanazione di un provvedimento definitivo, nei confronti della dell'affidatario che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 3, L. 27.12.1956, n. 1423;
- inadempimento alle disposizioni del Direttore riguardo ai tempi d'esecuzione del fumetto come indicati all'art. 1;
- grave inadempimento o irregolarità alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni artistiche in oggetto;
- subaffido abusivo, cessione anche parziale del contratto;
- non rispondenza alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera artistica;

- perdita, da parte dell'affidatario dei requisiti di cui all'art. 80 del d.lgs. n.

50/16 e ss.mm.ii.;

- violazione delle disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell'art.

3 legge 13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni.

- L'affidatario è sempre tenuto al risarcimento dei danni ad essa imputabili.

- Nel caso di risoluzione, il MNM è obbligato soltanto al pagamento della

prestazione regolarmente eseguita, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti

dallo scioglimento del contratto.

### **10 – Spese**

Tutte le spese, diritti di segreteria, imposte e tasse derivanti dal presente atto

sono a carico dell'affidatario. Il presente atto è soggetto a registrazione in caso

d'uso ai sensi degli artt. 5 p.to 1 e 10, tariffa parte II, del D.P.R. 131/86.

### **11 - Riservatezza e proprietà dei documenti**

L'affidatario dovrà mantenere strettamente riservati tutti i progetti, i disegni,

le fotocopie, le informazioni tecniche e tecnologiche, relative

all'esecuzione del contratto e non farne uso se non per la progettazione e la

realizzazione della mostra. Tutti i documenti della stazione appaltante

consegnati all'affidatario come anche quelli da quest'ultimo redatti e

prelavorati rimangono di proprietà esclusiva del MNM. Le Parti danno atto, ai

sensi e per gli effetti del GDPR 679/16, come recepito dal d.lgs. n. 101/2018, di

essersi reciprocamente informate circa l'utilizzazione dei dati personali, i quali

saranno gestiti nell'ambito di trattamenti con mezzi automatizzati o manuali al

solo fine di dare esecuzione al presente Contratto. Le Parti dichiarano, inoltre,

che i dati forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero,

esonерandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori

materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei. In esecuzione del GDPR, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto della legislazione vigente.

**12– Obbligo di restituzione di copia sottoscritta del contratto e assolvimento dell'imposta di bollo e registrazione.**

L'affidatario si obbliga a far pervenire a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata) all'indirizzo [mn-mt@pec.cultura.gov.it](mailto:mn-mt@pec.cultura.gov.it) un esemplare del presente contratto debitamente firmato digitalmente, unitamente a copia di documento di identità del firmatario, al modello di tracciabilità dei flussi finanziari e al modello di dichiarazione sostitutivo del pagamento delle marche da bollo.

**13 - Cessione del contratto e cessione dei crediti**

14.1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

14.2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 106 comma 13 del Codice e della L. 21.02.1991 n. 52, a condizione che il cessionario sia un Istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia. Il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, deve essere notificato al MNM in originale o in copia autenticata, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile unico del procedimento di quanto maturato.

**14 - Recesso**

Il MNM avrà il diritto insindacabile di recedere dal presente contratto in ogni momento, con un preavviso, a mezzo PEC, di almeno 20 giorni, dovendo in tal caso trovare applicazione la disposizione dell'art. 109 comma 1 del Codice dei contratti.

#### **15 - Foro competente**

Ogni controversia inerente all'esecuzione ovvero all'interpretazione del presente contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria del Foro di Matera, per espressa pattuizione delle Parti.

#### **- Clausola di chiusura**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto trovano applicazione le disposizioni del Codice civile e delle normative applicabili in materia nell'ambito dell'Ordinamento giuridico italiano. L'affidatario dichiara di conoscere ed approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., le disposizioni del presente contratto. Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.

Le parti, per accettazione del presente contratto, nonché per accettazione espressa ai sensi degli art. 1341 e 1342 c.c. degli artt. 2, 3, 4, 6, 7, 11, 15 sottoscrivono il presente atto.

Il presente contratto consta di n. 11 pagine ed è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

PER LA STAZIONE APPALTANTE

MUSEO NAZIONALE DI MATERA

Il Direttore

Arch. Annamaria Mauro

Firmato digitalmente da

**Annamaria Mauro**

CN = Mauro Annamaria  
O = Ministero per i Beni e  
Attività Culturali e Turismo  
C = IT

PER L’AFFIDATARIO

A.P.S. Making-of

Avv. Dario Toma



Firmato digitalmente da:

TOMA DARIO

Firmato il 16/09/2022 10:13

Seriale Certificato: 1550097

Valido dal 16/06/2022 al 16/06/2025

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA